



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE

Il Tribunale di Milano nella persona del GOT Elena Dal Dosso, visto l'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **34105 /2024 R.G.** promossa

da

Parte_1 (c.f. **C.F._1**), elettivamente domiciliato in Melzo, Via Gian Galeazzo Visconti n. 61, presso lo studio dell'avv. MASSIMO GESTRA (c.f. **C.F._2** - pec: **Email_1**), che lo rappresenta e difende per procura in atti

ATTORE OPPONENTE

contro

Controparte_1 (c.f. **C.F._3**), in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. ALESSANDRO ZIMATORE (c.f. **C.F._4** - pec: **Email_2**), che lo rappresenta e difende per procura in atti

CONVENUTO OPPOSTO

Oggetto: contratto d'opera, clausola compromissoria, transazione, opposizione a decreto ingiuntivo

Conclusioni per l'opponente:

Voglia l'Ill.mo adito Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, argomentazione e produzione, espressamente dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande, istanze, richieste e conclusioni formulate da controparte, così giudicare:

1. in via preliminare e/o pregiudiziale:

1.1. per i motivi esposti in narrativa al par. 4) dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, disporre la revoca e comunque dichiarare nullo e/o inefficace, annullare e/o caducare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando nel contempo l'incompetenza del Giudice ordinario e la competenza arbitrale o, comunque, dichiarando l'improcedibilità e/o l'improponibilità della domanda avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo; tutto ciò con ogni e conseguente provvedimento di legge, anche in merito alle spese di tale fase del giudizio;

2. in via principale, nel merito:

2.1. previo accertamento e declaratoria di sopravvenuta inefficacia e/o irrilevanza e/o inesistenza o comunque di intervenuta risoluzione per inadempimento dell'accordo intervenuto in data 16 settembre 2022 per le ragioni esposte in narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (v. par. 3), accertare e dichiarare l'infondatezza del credito vantato dal Sig. Controparte_1 in qualità di titolare e legale rappresentante della omonima ditta CP_1 [...] con il "ricorso ex art. 633 c.p.c." datato 14 maggio 2024 e per l'effetto annullare e/o dichiarare inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;

2.2. accertare e dichiarare che, in ogni caso, nulla è dovuto dal Sig. Parte_1 al Sig. Controparte_1 in qualità di titolare e legale rappresentante della omonima ditta Spadafora CP_1, in relazione ai titoli e alle causali di cui al "ricorso ex art. 633 c.p.c." datato 14 maggio 2024, per le ragioni tutte dedotte, ad ogni effetto di legge ed anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1667, terzo comma, cod. proc. civ.;

3. in via riconvenzionale:

3.1. in ragione del ritardo maturato dalla Controparte_2, in narrativa dedotto, accertare il diritto del Sig. Parte_1 a trattenere dall'eventuale corrispettivo spettante alla Controparte_2 un importo quantomeno pari all'ammontare del credito vantato dalla [...] CP_2 a titolo di penale come contrattualmente prevista (v. doc. 1, art. 11) o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;

3.2. condannare inoltre l' Controparte_2 a risarcire comunque il danno subito dal Sig. [...] Parte_1 per il ritardo nell'esecuzione delle opere, come in narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dedotto, in un importo in ogni caso non inferiore alla somma di € 150,00 al giorno con decorrenza dal 30 aprile 2022 e sino alla data odierna o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;

4. in via istruttoria:

4.1. Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:

1) Vero che ho ricevuto in data 25 giugno 2022 la comunicazione inviata via posta elettronica in data 25 giugno 2022 dal Sig. Parte_1 che mi si rammostra (doc. 3 fasc. Sig. [...] Pt_1 ?

2) Vero che la comunicazione che mi si rammostra (doc. 4 fasc. Sig. Parte_1 pag. 2) è stata da me inviata tramite posta elettronica certificata alla Controparte_2 in data 13 settembre 2022?

3) Vero che la comunicazione che mi si rammostra (doc. 4 fasc. Sig. Parte_1 pag. 1) è stata da me inviata tramite posta elettronica al Sig. Parte_1 in data 13 settembre 2022?

4) Vero che ero presente al sopralluogo intervenuto in data 16 settembre 2022 presso l'immobile di proprietà del Sig. Parte_1, alla presenza del Sig. Parte_1 e del Sig. Controparte_1 ed ho redatto il testo che mi si rammostra (doc. 5 fasc. Sig. [...] Pt_1 ?

5) Vero che ero presente al sopralluogo intervenuto in data 21 febbraio 2023 presso l'immobile di proprietà del Sig. Parte_1, alla presenza del Sig. Parte_1 e del Sig. Controparte_1 ed ho redatto il testo che mi si rammostra (doc. 16 fasc. Sig. Parte_1 ?

6) Vero che alla data del 21 febbraio 2023 lo stato dei luoghi oggetto di causa corrispondeva a quanto riportato nel testo datato 21 febbraio 2023, di cui mi si rammostra copia (doc. 16 fasc. Sig. Parte_1) ?

7) Vero che successivamente al 21 febbraio 2023 alcun intervento è stato effettuato dalla [...] CP_2 presso l'immobile di proprietà del Sig. Parte_1 con riguardo a quanto rilevato in sede di sopralluogo del 21 febbraio 2023, come da elenco riportato in atti (v. atto di citazione in opposizione, par. 2.6, pag. 4)?

8) Vero che ero presente al sopralluogo intervenuto in data 28 giugno 2023 presso l'immobile di proprietà del Sig. Parte_1 , alla presenza del Sig. Parte_1 e del Sig. CP_1 [...] ed ho redatto il testo che mi si rammostra (doc. 9 fasc. Sig. Parte_1) ?

9) Vero che la comunicazione che mi si rammostra (doc. 9 fasc. Sig. Parte_1 pag. 1) è stata da me redatta ed inviata tramite posta elettronica al Sig. Parte_1 ed alla [...] CP_2 in data 29 giugno 2023?

10) Vero che alla data del 28 giugno 2023 lo stato dei luoghi oggetto di causa corrispondeva a quanto riportato nel testo datato 29 giugno 2023, di cui mi si rammostra copia (doc. 9 fasc. Sig. [...] Pt_1) ?

11) Vero che alcun intervento è stato effettuato dalla Controparte_2 presso l'immobile di proprietà del Sig. Parte_1 , oggetto di causa, dopo la data del 29 giugno 2023?

12) Vero che la comunicazione che mi si rammostra (doc. 19, pag. 2 fasc. Sig. Parte_1) è stata inviata dal Sig. Parte_1 all'Arch. Persona_1 e alla Controparte_2 in data 4 ottobre 2022?

13) Vero che la comunicazione che mi si rammostra (doc. 19, pag. 1 fasc. Sig. Parte_1) è stata inviata dal Sig. Parte_1 all'Arch. Persona_1 e alla Controparte_2 in data 21 ottobre 2022?

14) Vero che la comunicazione che mi si rammostra (doc. 18 fasc. Sig. Parte_1) è stata inviata dal Sig. Parte_1 alla società Creo S.r.l. in data 13 dicembre 2022?

15) Vero che la comunicazione che mi si rammostra (doc. 17 fasc. Sig. Parte_1) è stata inviata dalla società Creo S.r.l. al Sig. Parte_1 in data 15 dicembre 2022?

Si indicano come testi su tutti i predetti capitoli di prova (ove non diversamente indicato) il:

- Dott. Arch. Persona_1 domiciliato in 20821 Meda (MB), via Villafranca, 23 (tranne che sui capitoli 14 e 15);

- Sig. Testimone_1 , domiciliato presso Creo S.r.l. in 88046 Lamezia Terme (CZ), Area Ind. Papa Benedetto XIV snc (sui soli capitoli 14 e 15).

4.2. Si chiede ammettersi l'interpello del Sig. Controparte_1 sui predetti capitoli già indicati al par 4.1 e sub 6), 7), 10), 11), 12) e 13) da intendersi qui trascritti oltre che sui seguenti, ulteriori capitoli:

A) Vero che ho iniziato i lavori di ristrutturazione nell'immobile di proprietà del Sig. Parte_1 in Peschiera Borromeo (MI), oggetto di causa, nell'aprile dell'anno 2021?

B) Vero che la fotografia che mi si rammostra fotografia (doc. 14 fasc. Parte_1) attesta lo stato dei lavori presso l'immobile di proprietà del Sig. Parte_1 oggetto di causa, alla data 22 aprile 2021?

C) Vero che le fotografie che mi si rammostrano (doc. 15 fasc. Parte_1) rappresentano particolari dell'infixso installato nel salotto l'immobile di proprietà del Sig. Parte_1 oggetto di causa alla data di febbraio 2023?

D) Vero che ero presente al sopralluogo intervenuto in data 28 giugno 2023 presso l'immobile di proprietà del Sig. Parte_1 alla presenza del Sig. Parte_1 e dell'Arch. Persona_1 che ha redatto il testo che mi si rammostra (doc. 9 fasc. Sig. Parte_1) ?

4.3. Si chiede infine, occorrendo, ammettersi consulenza tecnica d'ufficio sulle seguenti questioni, con riserva di più precisa formulazione di proposta del quesito in caso di

ammissione: a) accertamento della sussistenza dei vizi difetti dedotti dall'esponente nei propri atti e documenti (v. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, par. 2.6. e par. 2.9); b) individuazione delle opere necessarie per la loro sistemazione; c) specificazione dei conseguenti costi.

4.4. Respingersi, per le argomentazioni svolte in atti, le avverse istanze istruttorie tutte in ogni caso:

con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre rimborso forfettario ex art. 2 Decr. Min. 10 marzo 2014, n. 55, IVA, C.P.A. e successive occorrendo tutte.

Conclusioni per l'opposto:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere:

in via preliminare: [...]

- rigettare l'eccezione di arbitrato formulata dall'opponente e comunque l'eccezione di improcedibilità.

nel merito:

- rigettare integralmente l'opposizione proposta dal sig. Parte_1 per tutti i motivi indicati nella narrativa del presente atto, confermando il decreto ingiuntivo opposto;

- rigettare la domanda riconvenzionale proposta ex adverso perché inammissibile e/o infondata per tutte le ragioni sopra evidenziate;

- condannare parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio.

[...].

In via istruttoria, parte opposta insiste nuovamente per l'ammissione delle istanze istruttorie indicate nella propria memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. e non accolte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Controparte_1, titolare dell'omonima impresa individuale, ha agito in via monitoria nei confronti di Parte_1, chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di euro 14.080,00 oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 e spese di procedura, a saldo delle fatture n. 1/22, n. 3/22 e n. 2/23 emesse a fronte dei lavori edili eseguiti presso la proprietà di quest'ultimo, sita in Peschiera Borromeo, Via Turati n. 11.

L'odierno opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria di controparte, deducendo che: a) in data 15/1/2022 le parti hanno sottoscritto un contratto di appalto avente ad oggetto opere di ristrutturazione straordinaria dell'immobile di proprietà attorea, poi modificato consensualmente, con la rinuncia a valersi dello “sconto in fattura” e la riduzione dell'ammontare dei lavori; b) a seguito del protrarsi dei lavori oltre il termine pattuito per la consegna, dell'abbandono del cantiere da parte dell'impresa e delle contestazioni mosse dal direttore dei lavori arch. Persona_1 le parti con scrittura del 16/9/2022 hanno definito modalità, tempistica e pagamenti di alcune opere a quella data

non ultimate, dichiarando “di annullare i precedenti accordi e patti a condizione essenziale che la stessa venga rispettata in tutti i punti”; c) anche tale impegno non è stato rispettato dall’impresa: quelle lavorazioni che sono state eseguite, lo sono state in violazione della tempistica prevista in data 16/9/2022; a febbraio 2023, si è constatato il mancato compimento di intere lavorazioni (pavimentazione del cortile esterno), la mancata ultimazione a regola d’arte di altre opere (inerenti zoccolino, impianto di riscaldamento, impianto elettrico del serramento, serramento e cassonetto del soggiorno, balcone esterno, pulizia cantiere), la mancata consegna delle certificazioni di legge ; d) in data 28/6/2023 è stata constatata la presenza di infiltrazioni al piano seminterrato, verificatesi dopo l’avviamento dell’impianto di climatizzazione, con riconoscimento ed impegno sistematico da parte della impresa opposta, e in tale occasione sono stati contestati ulteriori profili di inadempimento, quali la formazione di una fessura in prossimità dell’attacco del cassonetto del nuovo serramento, e la mancata ultimazione di altre opere; e) il mancato corretto adempimento dell’accordo del 16/9/2022 ne comporta l’intervenuto scioglimento per risoluzione, ovvero l’invalidità, l’inefficacia, la sopravvenuta inesistenza del suo contenuto, continuando ad essere invece pienamente validi ed efficaci i precedenti accordi fra le parti, in specie il contratto del 15/1/2022 nel quale i contraenti hanno pattuito di deferire la soluzione delle controversie alla decisione di un arbitro oppure di un collegio arbitrale, sottraendole alla giustizia ordinaria; detta clausola compromissoria opera anche con riguardo all’accordo del 16/9/2022, poiché non risulta modificata, derogata o superata dal contenuto di quest’ultima scrittura; f) il credito azionato da controparte è inesistente ed inesigibile, non essendovi stata accettazione delle opere, inoltre l’ammontare richiesto non trova corrispondenza nell’accordo del 16/9/2022 e non considera l’ulteriore pagamento di euro 3.000,00 eseguito in data 20/12/2021; g) data la mancata ultimazione delle opere nel termine convenuto del 30/4/2022, l’opposto è tenuto al pagamento della penale stabilita nel contratto del 15/1/2022, pari alla somma di euro 150,00 per ogni giorno di ritardo, e in ogni caso è tenuto al risarcimento del danno cagionato per la compromissione del godimento dell’immobile; h) gli interessi liquidati nel decreto ingiuntivo “ai sensi dell’art. 5 d. lgs. 231/2002” non sono dovuti, poiché egli opponente riveste la qualità di consumatore.

Sulla base di tali allegazioni, Parte_1 ha concluso chiedendo: - in via preliminare: di dichiarare l’incompetenza del Tribunale, la competenza arbitrale e la nullità del decreto ingiuntivo opposto, o comunque l’improcedibilità o l’improponibilità della domanda monitoria; - nel merito, in via principale: di dichiarare l’inefficacia o l’inesistenza o l’intervenuta risoluzione per inadempimento dell’accordo intervenuto in data 16/9/2022, revocare il decreto ingiuntivo e dichiarare che nulla è dovuto all’opposto; - in via riconvenzionale: di accertare il diritto a trattenere

dall'eventuale corrispettivo dovuto all'opposto, un importo a titolo di penale, di ammontare pari al credito avversario o alla diversa somma ritenuta di giustizia, nonché di condannare l'opposto al risarcimento del danno per il ritardo nell'esecuzione delle opere, per un importo non inferiore alla somma di euro 150,00 al giorno, con decorrenza dal 30/04/2022.

Parte opposta, costituitasi tempestivamente nel giudizio di opposizione, ha insistito nella propria pretesa creditoria, deducendo che: *a)* il contratto del 15/1/2022 non disciplina il rapporto dedotto in giudizio, in quanto è stato novato da quello del 16/9/2022, che non prevede la salvaguardia della clausola compromissoria; *b)* ha integralmente adempiuto alla scrittura del 16/9/2022, avendo provveduto all'esecuzione delle opere, nonché alla trasmissione dei conteggi e dei documenti relativi all'acquisto dei materiali, e le opere realizzate sono state utilizzate dall'opponente, con implicita accettazione delle stesse; *c)* le contestazioni di controparte, ove sostiene che la prestazione pattuita non è stata eseguita, o è stata eseguita male, sono ambigue e generiche, mentre i ritardi sono riconducibili al committente, che ha richiesto opere in variante ed opere extra contrattuali, ed ha tardato nella scelta dei materiali di rifinitura; *d)* **Parte_1** non ha mai formalmente denunciato difformità e vizi delle opere nei termini previsti dall'art. 1667 c.c., pur essendo stato informato, con pec del 23/2/2023, della chiusura del cantiere; *e)* il saldo residuo azionato nel monitoraggio è conforme a quanto pattuito nell'accordo del 16/9/2022, in esso è già considerato il pagamento dell'importo di euro 3.000,00 dedotto da controparte, e anche gli interessi sono dovuti nella misura ingiunta.

Sulla base di tali allegazioni, l'opposto ha concluso chiedendo di rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale dell'opponente e di confermare il decreto ingiuntivo opposto.

La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, non essendo state ammesse le prove orali dedotte dalle parti, ed è stata posta in decisione a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 5/11/2025 e provvedimento di trattenimento ai sensi del terzo comma disp. cit.

L'opposizione è soltanto parzialmente fondata e merita accoglimento nei ristretti limiti che seguono.

E' pacifica tra le parti la conclusione del contratto del 15/1/2022, in forza del quale l'opposto si è obbligato ad eseguire, presso l'immobile di quest'ultimo, sito in Peschiera Borromeo, Via F. Turati n. 11, i lavori di manutenzione straordinaria indicati nel computo metrico del 31/1/2022, verso il corrispettivo complessivo di euro 59.000,00 oltre Iva (docc. 1 e 13 attore, doc. 10 opposto).

Il rapporto intercorso è riconducibile allo schema tipico del contratto d'opera, disciplinato dagli artt. 2222 e ss. c.c., piuttosto che al contratto d'appalto (art. 1655 e seguenti c.c.), dovendosi considerare

il modulo organizzativo del convenuto (impresa individuale) il quale, da quanto emerge in atti, ha provveduto all'esecuzione dell'opera commissionata mediante il proprio prevalente lavoro, pur se adjuvato da qualche collaboratore (Cass. n. 7606 del 17/07/1999).

E' altresì incontroverso, e risulta *per tabulas*, che i contraenti hanno consensualmente modificato le modalità di pagamento del prezzo originariamente pattuite, con la rinuncia del committente a valersi dello "sconto in fattura" (vd. doc. 2 attore) e che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, sono insorti tra essi dei contrasti, dedotti in atti ed evidenziati nella corrispondenza del 12 e 13 settembre 2022 prodotta (vd. doc. 6 opposto e doc. 4 attore), che le parti hanno inteso comporre, facendosi reciproche concessioni, mediante la scrittura del 16/9/2022, pacificamente sottoscritta da entrambe e controfirmata dal direttore lavori arch. Persona_1 con cui hanno definito gli accordi economici dei lavori da completare nonché le tempistiche della loro esecuzione, e previsto che "le parti con la sottoscrizione della presente accettano di annullare i precedenti accordi e patti a condizione essenziale che la stessa venga rispettata in tutti i punti" (doc. 5 attore).

Tale accordo ha natura di transazione non novativa, posto che la stessa, proprio in ragione della previsione da ultimo citata (vd. doc. 5 attore, punto n. 8), collega l'effetto novativo ivi contemplato, non alla conclusione in sé della transazione medesima, ma alla sua regolare esecuzione, ponendo quest'ultima come condizione dello stesso effetto novativo che, quindi, deve ritenersi precluso in caso di mancato avverarsi della suindicata condizione (vd. Cass. n. 6821 del 07/03/2023).

Ciò accertato, rilevato che il convenuto ha posto a fondamento del credito azionato gli accordi di cui alla scrittura del 16/9/2022, deducendo di avere adempiuto agli obblighi assunti con la stessa, deve rilevarsi, in conformità a quanto insegna la Suprema Corte di Cassazione, che "La clausola compromissoria apposta ad un contratto è inidonea ad attribuire agli arbitri la cognizione sulle controversie relative alla transazione (anche non novativa) sulle liti nascenti dal contratto medesimo, in quanto il principio dell'autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio cui accede ne comporta l'estensione alle sole cause di invalidità di questo (purché ad esso non esterne), escludendone, per converso, l'operatività in ordine ai rapporti derivanti da contratti successivi, rispetto ai quali il precedente negozio (contenente la clausola de qua) rappresenti ormai soltanto un antecedente storico" (vd. Cass. n. 27707 del 02/10/2023).

Per quanto sopra, l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente è infondata e va disattesa, mentre deve essere dichiarata la competenza di questo Tribunale a decidere nel merito la controversia.

Allorquando venga chiesta da una delle parti la risoluzione per inadempimento di una transazione non novativa - come nel caso di specie ha chiesto l'opponente - il giudice di merito è tenuto ad esaminare esclusivamente la posizione di adempienza o meno delle parti in relazione alla sola transazione e non anche all'accordo originario (vd. Cass. 1690 del 26/01/2006).

Pertanto, ferma la validità ed efficacia della scrittura transattiva del 16/9/2022 - considerato che in relazione a tali profili l'opponente non ha dedotto specifiche contestazioni, avendone unicamente eccepito il suo inadempimento - occorre esaminare esclusivamente la posizione di adempienza o meno delle parti in relazione alla sola transazione e non anche al contratto del 15/1/2022.

Le emergenze istruttorie danno conto che le opere concordate nella scrittura del 16/9/2022 sono state completate e consegnate: risulta infatti che l'opponente in data 15/2/2023 ha invitato l'impresa per la verifica dei lavori, onde procedere alla chiusura delle pratiche edilizie (doc. 6 attore), e nel verbale del sopralluogo tenutosi il 21/2/2023, redatto dal direttore lavori arch. **Per_1** risulta che "a seguito del sopralluogo si prende atto che i lavori sono ultimati" (vd doc. 16 attore, punto 1).

Siffatta attestazione di ultimazione dei lavori è di per sé decisiva e consente di ritenere provato il compimento delle opere concordate, così come dedotto dall'opposto, mentre la questione della sussistenza di eventuali vizi o difformità in quanto realizzato attiene non già all'adempimento degli obblighi assunti dall'impresa in sede di transazione, bensì alla garanzia dovuta dal prestatore d'opera ai sensi dell'art. 2226 c.c., profilo che verrà esaminato di seguito.

Non vi è alcuna evidenza che le parti avessero concordato l'esecuzione della pavimentazione del cortile esterno, opera di cui l'opponente lamenta la mancata realizzazione, mentre, quanto al citofono, l'asserita mancata installazione risulta smentita documentalmente dal verbale del sopralluogo del 21/2/2023, nel quale risulta che le parti ne hanno concordato lo spostamento "dal corridoio alla scatoletta presente in soggiorno", con ciò confermandone la presenza (vd. doc. 16 attore, punto 3).

Dalla successiva corrispondenza scambiata tra le parti e tra i rispettivi difensori, non risulta, poi, alcuna contestazione dell'opponente in ordine all'adempimento dei lavori concordati, dal momento che le richieste di quest'ultimo sono unicamente volte ad ottenere evidenza della contabilità delle opere eseguite e dei materiali impiegati dall'impresa (vd. doc. 3 opposto, doc. 7 attore, doc. 6 fasc. mon., doc. 8 attore).

Le risultanze istruttorie evidenziano che l'opposto ha effettivamente trasmesso all'attore la fattura n. 2/23 di euro 11.800,00 (pari ad euro 10.800 oltre iva 10%), emessa in data 28/02/2023 a saldo delle

lavorazioni (doc. 2 fasc. mon., doc. 12 attore), le fatture di acquisto dei materiali (doc. 4 opposto) e la certificazione di conformità dell'impianto elettrico (doc. 7 opposto).

Risulta, invece, che l'opponente in data 24/2/2023 ha contestato il mancato rispetto dei "termini pattuiti per la consegna dei lavori, a motivo del quale ha comunicato di ritenere non più valido l'accordo stipulato in data 16/9/2022 (vd. doc. 3 opposto, doc. 7 attore, doc. 6 fasc. mon., doc. 8 attore).

La contestazione in parola, dedotta dall'opponente nell'atto di citazione e contestata dall'opposto, è del tutto generica, e come tale priva di pregio, dal momento che l'attore si limita ad affermare apoditticamente l'inosservanza dei "termini pattuiti", senza neppure indicare quali sarebbero.

Come è noto, incombe sulla parte l'onere di specifica allegazione dei fatti e delle circostanze poste a fondamento delle domande ed eccezioni svolte, e dunque anche l'onere di evidenziare, negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, il contenuto dei documenti richiamati, atteso che la specificità non può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte (cfr. Cass. 8900 del 03/04/2025).

Fermo quindi che il mero rinvio per *relationem* ai documenti prodotti non è idoneo a sanare le lacune fattuali dell'atto di citazione, dovendo questi essere autosufficiente, in ogni caso, anche laddove si volesse ritenere diversamente, si osserva che neppure dall'esame della scrittura del 16/9/2022 è possibile individuare con certezza i termini di adempimento: infatti, laddove al punto 1, viene indicata una data fissa, tuttavia manca l'elencazione delle opere da portare a compimento entro tale data, mentre le altre tempistiche indicate ai punti 3 e 4 non sono indicate a data fissa, ma variabile, dipendente "dalla consegna del serramento", e nella fattispecie non vi è alcuna evidenza, né allegazione, della data in cui il serramento sarebbe stato consegnato dall'impresa all'attore (vd. doc. 5 attore).

Del resto, neppure dal verbale di ultimazione dei lavori del 21/2/2023 emerge alcun rilievo in punto alle tempistiche di realizzazione delle opere (doc. 16 attore).

Alla luce di quanto sopra, deve accertarsi che l'opposto ha correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte con la scrittura del 16/9/2022.

Non sussistono, quindi, motivi per cui detto accordo transattivo possa essere dichiarato risolto per inadempimento dell'opposto, mentre l'opponente non può invocare la risoluzione del medesimo per propria colpa, ossia in ragione del proprio inadempimento all'obbligo di pagamento ivi previsto, posto che ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., il potere del contraente di risolvere il contratto a prestazioni

corrispettive sussiste solo a favore del contraente adempiente, nel caso d'inadempimento di non lieve entità dell'altra parte.

Per tutti i superiori motivi, la domanda di declaratoria di intervenuta risoluzione per inadempimento dell'accordo transattivo del 16/9/2022, o comunque la domanda di risoluzione della transazione, avanzata dall'opponente è infondata e va respinta, al pari della domanda di declaratoria di inesistenza e di sopravvenuta inefficacia della transazione.

A fronte della domanda dell'impresa volta al pagamento del corrispettivo per le opere eseguite, le contestazioni dell'opponente in ordine alla sussistenza di pretesi vizi e difformità in quanto realizzato integra un'eccezione ex art. 1460 c.c.

Posto che la disciplina stabilita dall'art. 2226 c.c. per il diritto del prestatore d'opera al pagamento del corrispettivo non si sottrae alla regola generale secondo la quale il principio "inadimplenti non est adimplendum" va applicato secondo buona fede, deve quindi valutarsi, nella fattispecie, se l'eccezione 1460 c.c. dell'opponente soddisfa tale requisito (cfr. Cass. 5231/1998 e 26365/2013 dettate in tema di appalto).

Le contestazioni sollevate nel paragrafo 2.6 dell'atto di citazione sono del tutto generiche, poiché non risultano specificamente indicati quali sarebbero i vizi e difetti delle opere ivi elencate.

Come si è già avuto modo di rilevare, nella corrispondenza immediatamente seguita alla consegna delle opere attestata dal verbale di sopralluogo del 21/2/2023 (doc. 16 opponente), a fronte di quanto comunicato dall'opposto in data 23/2/2023 circa l'avvenuta esecuzione delle sistemazioni concordate a suo carico nel predetto verbale (doc. 3 opposto) e dell'emissione in data 28/2/2023 della fattura per il saldo (doc. 2 fasc. mon), non risulta invero contestato alcunché, né dall'opponente, né dal suo difensore, in punto alla "mancata esecuzione a regola d'arte" delle opere eseguite (vd. docc. 7 e 8 attore).

Con ciò deve ritenersi che l'impresa ha effettivamente eseguito i piccoli interventi di sistemazione previsti in sede di sopralluogo (fornitura e posa delle rosette di finitura delle tubazioni del termosifone, del pulsante di apertura dell'avvolgibile, del profilo esterno sul voltino, della guarnizione del cassonetto, registrazione delle ante).

A ciò si aggiunga che siffatti interventi sono del tutto marginali e la relativa spesa, che l'opponente non ha neppure dedotto a titolo di danno, non sarebbe comunque di entità tale da poter giustificare il mancato pagamento dell'intero saldo azionato.

Anche per tale aspetto, quindi, l'eccezione ex art. 1460 c.c. avanzata dall'opponente non risulta conforme a buona fede ed è perciò infondata.

Altrettanto generiche e prive di pregio risultano essere le allegazioni contenute nel paragrafo 2.9 dell'atto di citazione, laddove l'attore afferma che in data 28/6/2023 sarebbero stati contestati all'opposto "altri profili di inadempimento, relativi alla formazione di una nuova fessura in prossimità dell'attacco del cassonetto del nuovo serramento e la mancata ultimazione di altre opere": non risulta infatti specificamente dedotto alcun vizio delle opere eseguite, mentre nella comunicazione e-mail del 29/6/2023, che risulta inviata dall'arch. **Per_1** quest'ultimo imputa la formazione della fessura alla diversa dilatazione dei materiali di cassonetto e plafone (doc. 9 attore).

Neppure vi è evidenza che il 28/6/2023 "veniva ulteriormente fatta constatare alla **CP_2** [...] la presenza di alcune infiltrazioni al piano seminterrato, verificatesi a seguito dell'avviamento dell'impianto di climatizzazione, con riconoscimento ed impegno sistematico da parte della **Controparte_2**": invero, nella comunicazione e-mail del 29/6/2023 l'arch. **Per_1** dà atto che non è stato possibile attestare la causa della rottura del tubo dello scarico condensa dello split presente al piano rialzato e, in disparte al fatto che non vi è evidenza che tale opera fosse stata realizzata dall'opposta, l'impegno che, a detta dell'architetto, l'impresa **CP_2** si sarebbe assunta per risolvere la problematica, non è idoneo a dimostrare alcun "riconoscimento".

L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dall'opponente è quindi infondata e inidonea a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto.

Ne discende che il convenuto opposto ha diritto al pagamento del corrispettivo, secondo gli accordi economici definiti nella scrittura del 16/9/2022.

L'opponente contesta il *quantum* del credito azionato nel monitorio, pari alla somma capitale di euro 14.080,00 Iva compresa (euro 12.800,00 oltre Iva 10%), lamentando di non poter conoscere con esattezza e nel dettaglio i criteri della sua quantificazione, ed ha eccepito un "ulteriore pagamento" di euro 3.000,00 eseguito in data 20/12/2021 (doc. 10 attore).

Tali assunti difensivi non hanno pregio.

Da una parte, infatti, il credito azionato è inferiore a quello pattuito nella scrittura del 16/9/2022, laddove, al punto 5, le parti hanno concordato il pagamento delle somme di euro "15.000,00 + 3.200,00 esclusa iva per la sola manodopera per compiere tutti i lavori" (esclusi quelli ivi elencati alle lettere da "a" a "f", quantificati a parte): stante l'avvenuta ultimazione dei lavori, il minor importo di euro 14.080 iva compresa deve perciò ritenersi dovuto.

Per altro verso, l'eccezione di pagamento di euro 3.000,00 in data 20/12/2021 - del quale l'opposto ha confermato la ricezione, deducendo che di esso si è tenuto conto in sede di transazione - è altrettanto infondata, dal momento che detto versamento è antecedente agli accordi economici definiti della scrittura transattiva, e che la transazione, quale strumento negoziale di prevenzione di una lite, è destinata a coprire il dedotto ed il deducibile.

Il credito dell'opposto va dunque accertato nell'importo di euro 14.080,00 Iva compresa.

Va quindi esaminata la domanda riconvenzionale dell'opponente, che chiede di condannare l'opposto al pagamento di un importo in ogni caso non inferiore alla somma di € 150,00 al giorno con decorrenza dal 30 aprile 2022 e sino alla data odierna o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, a titolo risarcitorio del danno per il ritardo nell'esecuzione delle opere.

La domanda è infondata e va respinta.

Invero, posto che il rapporto dedotto in giudizio è quello che discende dagli accordi transattivi del 16/9/2022, la penale stabilita nel contratto del 15/1/2022 non trova applicazione; inoltre, l'opponente nulla ha dimostrato in ordine alla concreta sussistenza dell'asserito danno da ritardo, ovvero da compromissione del godimento dell'immobile, ancor prima che sul nesso causale, pertanto nulla può essergli riconosciuto a titolo risarcitorio.

In conclusione, l'opposto ha diritto a vedersi riconosciuto dall'opponente l'importo di euro 14.080,00 quale saldo del corrispettivo per le prestazioni rese, come portato dalle fatture azionate.

Trattandosi di obbligazione pecuniaria, spettano altresì all'opposto gli interessi, per i quali ha avanzato domanda.

A tale riguardo, risulta fondata la contestazione dell'opponente in punto all'applicabilità del D. Lgs. 231/2002 in relazione agli interessi moratori richiesti dall'opposto nel ricorso monitorio e ingiunti nel decreto ingiuntivo opposto.

La normativa in questione si applica infatti alle transazioni commerciali, intendendosi per tali i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni (vd. artt. 1 e 2 d.lgs. 231/02), e dunque non trova applicazione con riguardo ai contratti conclusi tra professionista e consumatore, qualità pacificamente rivestita dall'opponente.

E' questo, dunque, l'unico motivo di opposizione che risulta fondato.

Gli interessi da riconoscere all'opposto sono quelli legali, nella misura prevista dall'art. 1284, primo comma, c.c. dalla data della costituzione in mora (14/3/2023, vd. doc. 6 fasc. mon.) sino alla data

della domanda giudiziale, coincidente con il deposito del ricorso monitorio (22/5/2024) e al saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., dal giorno successivo sino al saldo.

In siffatta situazione, il decreto ingiuntivo opposto, che risulta emesso per “interessi di mora, ai sensi dell'art. 5 d. lgs. 231/2002, dalla scadenza al saldo”, e dunque nella misura non dovuta, deve essere revocato e l'opponente va condannato a pagare all'opposto la somma di euro 14.080,00, oltre gli interessi come sopra indicati.

Si conferma il giudizio di inammissibilità delle istanze istruttorie non ammesse.

Considerato l'esito complessivo del giudizio, di talché la valutazione della soccombenza deve confrontarsi con il risultato finale della lite, che vede sostanzialmente respinte le ragioni dell'opposizione, ad eccezione di quanto sopra accertato in punto di interessi, le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta nel giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 30/09/2024, da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* nel contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

1. revoca il decreto ingiuntivo n. 9523/2024, R.G. n. 18896/2024 emesso dal Tribunale di Milano;
2. condanna l'opponente a pagare all'opposto la somma di euro 14.080,00 oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dal 14/3/2023 al 22/5/2024 e al saggio di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dal 23/5/2024 al saldo;
3. condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese di lite, liquidate in euro 4.237,00 per compensi, oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge.

Così deciso in Milano il 07/01/2026

Il GOT

Elena Dal Dosso